

AW.

REZZONICO

COPIA

USO

STUDIO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1
Sent. 308/08

n. 1100 Cron.
n. 1220 Rep.

Il Tribunale di Milano Sezione distaccata di Rho

Nella persona del Giudice Paola Leggio ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 162220/05

promossa da

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Caleca presso lo studio del quale a Milano via Podgora n. 12 è elettivamente domiciliata.

- attrice in opposizione -

contro

[REDACTED] rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio, Michele e Pietro Romano

- convenuta opposta -

e contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Rezzonico

- terzo chiamato -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni delle parti

Per parte attrice opponente:

in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva.

dell'opponente, signora [REDACTED] in relazione alle domande proposte dalla signora [REDACTED] e di cui al Decreto Ingiuntivo n. 850/05 emesso dal Tribunale di Milano Sezione distaccata di Rho in data 06.07.2005 e, conseguentemente, dichiararne la nullità;

in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 850/05 emesso dal Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Rho in data 6.07.05, per mancanza della prova scritta di cui all'art. 633 c.p.c.;

in via subordinata e nel merito: revocare o, comunque, annullare, in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi sopra esposti;

respingere tutte le domande avversarie per tutti i motivi esposti;

condannare, in ogni caso, la signora [REDACTED] al pagamento delle spese processuali, con gli accessori di legge.

Per la convenuta:

a). confermare il decreto ingiuntivo opposto; b) accertare e dichiarare che [REDACTED] non ha mai liberato [REDACTED] dalle obbligazioni su di lui gravanti in virtù del contratto di locazione e conseguentemente condannarlo in solido con [REDACTED] al pagamento della somma di euro 24.239,37 portata dal decreto ingiuntivo opposto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge; c) condannare [REDACTED] in solido tra di loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.

Per il terzo chiamato:

in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della chiamata del componente del tutto estraneo al decreto ingiuntivo opposto, che gli è dunque inopponibile;

nel merito e in via di strettissimo subordinate: fatta salva ogni ulteriore conclusione di merito consentito, assolvere il comparente dalle domande contenute nell'atto di chiamata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7 ottobre 2005 la signora [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto n. 850/05 con il quale il Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Rho, ingiungeva il pagamento in favore della sig.ra [REDACTED] della somma di € 24.239,37 a titolo di canoni ed accessori non corrisposti, relativi alla locazione di un immobile ad uso commerciale sito in Pogliano Milanese [REDACTED]

L'opponente, premesso che l'immobile era condotto in locazione dalla società [REDACTED] subentrata nel contratto a seguito di cessione di azienda da parte del signor [REDACTED] che la cessione era stata tempestivamente notificata alla [REDACTED] che dall'anno 2000, a seguito di cessione delle quote, non era più socia della [REDACTED] né amministratrice unica della stessa; che dopo quattro anni dall'uscita dalla società, apprendeva casualmente che la signora [REDACTED] aveva promosso sfratto per morosità, non nei confronti della società [REDACTED] ma nei suoi confronti, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiamava in giudizio la convenuta opposta per sentire accogliere le domande riprese in epigrafe.

Costituitasi in giudizio la signora [REDACTED] chiedeva la chiamata in causa del signor [REDACTED] che, in qualità di cedente dell'azienda e del contratto di locazione, era tenuto ex art. 36 della L. 392/78, a garantire il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto; contestava l'eccezione di

carezza di legittimazione passiva formulata dalla opponente, rilevando che tale legittimazione era ricollegata alla comunicazione di cessione di azienda firmata dalla signora [REDACTED] non in qualità di amministratrice, ma in proprio; contestava, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del decreto, emesso sulla base della prova scritta costituita dal contratto di locazione. Concludeva come in epigrafe. Il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo che, costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità della sua chiamata in causa, in quanto estraneo al decreto ingiuntivo opposto, emesso nei confronti di un soggetto, la signora [REDACTED] con la quale non aveva intrattenuto rapporti giuridicamente rilevanti, che giustificassero l'obbligo di garanzia evocato dall'opposta. Eccepiva, inoltre, l'insussistenza a suo carico della responsabilità solidale in quanto non gli era mai stato comunicato l'inadempimento della cessionaria.

Il giudice, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, ritenuta la vertenza documentale, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 21 febbraio 2008 dava lettura del dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Quanto alla legittimazione passiva dell'opponente

a) rilevanza della comunicazione ex art. 36 L.392/78 sottoscritta dall'opponente; sussistenza della cessione di azienda da parte di [REDACTED]

La signora [REDACTED] con la comparsa di risposta contesta l'eccezione di carezza di legittimazione passiva formulata dall'opponente, deducendo che detta legittimazione consegue al fatto che la signora [REDACTED] aveva firmato la

lettera di cessione dell'azienda in proprio e non in qualità di amministratrice della [REDACTED]

La tesi è infondata.

Dalla documentazione in atti emerge che il contratto di locazione fu ceduto dal signor [REDACTED] assieme all'azienda alla [REDACTED] che la lettera (doc. 2 fasc. opponente) con la quale è stata fatta alla locatrice la comunicazione prevista dall'art. 36 L. 392/78, indica come mittente [REDACTED] e la firma in calce è stata apposta dalla signora [REDACTED] evidentemente, non in proprio, ma in quanto amministratrice della società cessionaria.

Secondo la signora [REDACTED] opponente sarebbe, comunque, tenuta al pagamento dei canoni di locazione e, quindi, legittimata passiva nel procedimento monitorio, in quanto cedente dell'azienda [REDACTED] al signor [REDACTED]

Si osserva al riguardo che dalla documentazione prodotta dall'opponente (doc. 3 fasc. opp.te) risulta che la signora [REDACTED] non ha trasferito l'azienda e con essa il contratto di locazione, ma solo le quote di partecipazione.

b) esistenza di un giudicato quale fonte di legittimazione passiva della signora

[REDACTED]

Con memoria depositata il 13 luglio 2006 la signora [REDACTED] sostiene che l'ordinanza con la quale è stato convalidato lo sfratto, pronunciata nei confronti della signora [REDACTED] qualità di cedente dell'azienda al signor [REDACTED] [REDACTED] decorso il termine di cui all'art. 668 cod. proc. civ., ha acquistato efficacia di giudicato in merito alla esistenza di un contratto di locazione che vede la signora [REDACTED] concedente e la signora [REDACTED] conduttrice

dell'immobile sito in Pogliano Milanese [REDACTED]

L'opponente sul punto rileva, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non ha mai trasferito a [REDACTED] l'azienda e con essa il contratto di locazione, ma solo la propria quota di compartecipazione.

L'affermazione è fondata in quanto, come si è rilevato anche al precedente punto 1), trova puntuale riscontro nella documentazione prodotta (doc. n. 3 fasc. opp.te), dalla quale risulta che in data 12 ottobre 2000 la signora [REDACTED] ha ceduto al fratello, allora consocio, la quota di compartecipazione nella società [REDACTED]. Il contratto di locazione relativo all'immobile, che era già stato trasferito a detta società a seguito della cessione dell'azienda da parte del signor [REDACTED] il 20 novembre 1999, non rientra, pertanto, nel contratto di cessione di quote.

La signora [REDACTED] eva, inoltre, l'inammissibilità dell'eccezione del giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida di sfratto, in quanto proposta con memoria del 13 luglio 2006 e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 416/2 cod. proc. civ., a mente del quale le eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio, devono essere proposte, a pena di decadenza, con l'atto di costituzione in giudizio.

Il rilievo è fondato.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo giudice, l'eccezione di giudicato esterno costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e soggetta, pertanto, nei procedimenti regolati dal rito del lavoro, alle preclusioni previste dall'art. 416 cod. proc. civ..



Poiché nel caso in esame detta eccezione è stata proposta con memoria del 13 luglio 2006, ne va dichiarata l'inammissibilità.

La valenza assorbente della decisione su questo punto dispensa dall'esame nel merito della medesima eccezione.

2. Quanto alla inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta

La signora [REDACTED] afferma che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di idonea prova scritta.

Afferma di avere assolto all'onere probatorio producendo i contratti di locazione e la convalida di sfratto per morosità. Mentre l'opponente, sulla quale incombe l'onere di provare i fatti modificativi ed estintivi del diritto vantato dalla opposta, non ha fornito alcuna prova.

Si rileva sul punto che le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, in caso di inadempimento del cessionario, gravano sul cedente che non sia stato liberato dal locatore. Nel caso in questione, diversamente da quanto affermato dalla opposta, la signora [REDACTED] non è cessionaria, né cedente dell'azienda e, quindi, non è subentrata, ma è rimasta estranea al contratto di locazione.

Sulla rilevanza nel presente giudizio dell'ordinanza di convalida di sfratto, si rimanda a quanto già dedotto al precedente punto 1-b).

3. Quanto alla fondatezza della chiamata in causa del signor [REDACTED] e dell'obbligo dello stesso di provvedere al pagamento delle somme pretese dalla signora [REDACTED]

La signora Gornati afferma l'ammissibilità della chiamata in causa del terzo, in

quanto causalmente giustificata dalla richiesta di condanna dello stesso, ex art. 36 L. 392/78, al pagamento delle somme dovute dalla cessionaria signora

Secondo l'opposta, inoltre, il signor [redacted] è tenuto, in solido con la signora [redacted] pagamento delle somme reclamate, in quanto non è mai stato liberato dal locatore ceduto.

Si osserva sul punto che nel presente giudizio non è in questione la responsabilità ex art. 36 L. 392/78 del terzo chiamato, ma se il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della signora [redacted] sia idoneo a produrre effetti nei suoi confronti, legittimandone la chiamata in causa nel giudizio di opposizione.

Si rileva al riguardo che la garanzia alla quale è tenuto il terzo chiamato, consegue all'inadempimento della cessionaria del contratto di locazione, che, come risulta dalla documentazione prodotta, è la società [redacted] non la signora [redacted]

Non sussiste, pertanto, tra il signor [redacted] e l'opponente un legame, che giustifichi la richiesta di condanna del terzo chiamato in solido con la signora [redacted] la quale, come abbiamo visto, non è legittimata passiva nel procedimento monitorio, che la signora [redacted] avrebbe dovuto promuovere nei confronti della ditta [redacted]

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano Sezione distaccata di Rho, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:

- accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo alla

signora [redacted]

revoca il decreto ingiuntivo opposto,


condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
opponente che liquida in € 4.269,00 di cui € 2.770,00 per onorari, oltre I.V.A
e C.P.A.;

- accertata e dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa del
signor [redacted]

condanna parte convenuta opposta al pagamento in favore del terzo chiamato
delle spese di giudizio che liquida in € 4.599,78, di cui € 2.680,00 per onorari,
oltre I.V.A. e C.P.A.


Rho il 21 febbraio 2008

IL CANCELLIERE C1
Donatella Micheli




Il GOT

Paola Leggio



f-oll-
FAX
2/7/08
Gallo

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATI IN RHO
INDEBITATO(CI)
LUG. 2008
CATERINA GALLO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente prima copia in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. M. REZZONICO & conto di

SELMI Giorgio
Rho, - 9 LUG. 2008

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C1
Donatella Micheli



DIRITTO COPIA PER
e. 23 ASSOLTO
MEDIANTE APPLICAZIONE
DI MARCHE DA BOLLO
SULL'ORIGINALE, EX ART. 235
T.U. 115/2002.
Rho, - 9 LUG. 2008

IL CANCELLIERE
CANCELLERIA

7
C
4
ra
2
IL
3
di
ci
st
la
D
pr
le
sp